



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VILLANI ELENA - Presidente	Sì
2. BIANCHI PIER LUIGI - Consigliere	Sì
3. PAVESE ATTILIO - Consigliere	Sì
4. PASTORELLI MARCO - Consigliere	Sì
5. VERRI MATTEO - Consigliere	Sì
6. CAMPAGNOLI LORENZO - Consigliere	No
7. DAGRADI ELENA - Consigliere	No
8. MAIOCCHI RAFFAELE - Consigliere	Sì
9. FERRARA MAURO - Consigliere	Sì
10. PASSADORE MARCO - Consigliere	Sì
11. QUAGLINI BARBARA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora VILLANI ELENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)".

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Richiamati:

- la legge n. 160/2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", che all'art. 1 Comma 738 introduce una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento
- il Comunicato Anci-Ifel del 12 dicembre 2019 sulla predisposizione del PEF e la proroga dei termini di presentazione;

Ricordato che a decorrere dall'anno 2018 ha trovato applicazione il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "nella determinazione dei costi" del servizio rifiuti "il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16).

Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Considerato che in ragione della complessità del percorso di riformulazione ed approvazione dei piani finanziari e degli schemi tariffari, alla luce della delibera ARERA, la legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale) ha differito, per il 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva al 30 aprile, sganciandolo pertanto dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione. La norma che risulta approvata è la seguente: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Considerato che il D.L. 17/03/2020 n. 18, cosiddetto Decreto "Cura Italia", così come convertito nella Legge 24.04.2020 n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020), al comma 1 dell'art. 107 stabilisce che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine per l'adozione dei rendiconti 2019 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020 e il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31.07.2020;

Visto l'art. 107 commi 4 e 5 D.L. 18/2020 che dispone:

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Richiamata al riguardo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario e l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2019;

Ritenuto, pertanto, all'esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, nell'oggettiva indisponibilità di un piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019, di dare atto che a legislazione vigente, non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alla tariffa TARI per l'anno 2020 in considerazione di quanto previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale), e che, nel silenzio dell'organo consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2019;

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- Di dare atto che, in considerazione di quanto previsto D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale), non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alle aliquote della TARI per l'anno 2020 e che, nel silenzio dell'organo

consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 26.02.2019;

- di riservarsi, nel caso in cui il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno di approvare per l'anno in corso, delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, (alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno ed alla fine dell'emergenza sanitaria), di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione;

-di stabilire, stante le proroghe relative all'approvazione delle tariffe dovute all'emergenza sanitaria da Coronavirus Covid-19, le seguenti scadenze per la riscossione della tassa rifiuti anno 2020 : **31/07/2020 – 30/09/2020 – 30/11/2020;**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione unanime e palese che ha dato il risultato sopra riportato.



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 18/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 18/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 12 DEL 18/06/2020

OGGETTO: T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/06/2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 12 DEL 18/06/2020

OGGETTO: T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **19-giu-2020** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **04-lug-2020** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 19-giu-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Kd (nord)			Kd (centro)			Kd (sud)		
	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Famiglie di 1 componente	0,84	0,80	1,00	0,84	0,80	1,00	0,84	0,80	1,00
Famiglie di 2 componenti	0,98	0,94	1,40	0,98	0,94	1,40	0,98	0,94	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,05	1,80	1,08	1,05	1,80	1,08	1,05	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,16	1,14	2,20	1,16	1,14	2,20	1,16	1,14	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,24	1,23	2,90	1,24	1,23	2,90	1,24	1,23	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,30	3,40	1,30	1,30	3,40	1,30	1,30	3,40
Non residenti o locati tenuti a disposizione	0,98	0,94	1,40	0,98	0,94	1,40	0,98	0,94	1,40
Superfici domestiche accessorie	0,84	0,80	1,00	0,84	0,80	1,00	0,84	0,80	1,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie < 5000 abitanti	Kc (nord)			Kc (centro)			Kc (sud)		
	min	med	max	min	med	max	min	med	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	0,32	0,51	0,42	0,32	0,51	0,42
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,74	0,67	0,80	0,74	0,67	0,80	0,74
3 Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	0,38	0,63	0,51	0,38	0,63	0,51
4 Esposizioni, annessi	0,10	0,43	0,37	0,10	0,43	0,37	0,10	0,43	0,37
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	1,07	1,33	1,20	1,07	1,33	1,20
6 Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86	0,80	0,91	0,86	0,80	0,91	0,86
7 Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98	0,95	1,00	0,98	0,95	1,00	0,98
8 Uffici, agenzie, enti professionali	1,00	1,13	1,07	1,00	1,13	1,07	1,00	1,13	1,07
9 Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57	0,55	0,58	0,57	0,55	0,58	0,57
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni d'uso	0,87	1,11	0,99	0,87	1,11	0,99	0,87	1,11	0,99
11 Edicola, farmacia, tabaccai, pluricategorie	1,07	1,52	1,30	1,07	1,52	1,30	1,07	1,52	1,30
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	0,88	0,72	1,04	0,88	0,72	1,04	0,88
13 Carrozzeria, autoricambi, elettrauto	0,92	1,16	1,04	0,92	1,16	1,04	0,92	1,16	1,04
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	0,43	0,91	0,67	0,43	0,91	0,67
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	0,55	1,09	0,82	0,55	1,09	0,82
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	6,13	4,84	7,42	6,13	4,84	7,42	6,13
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96	3,64	6,28	4,96	3,64	6,28	4,96
18 Supermercato, pan e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	1,76	2,38	2,07	1,76	2,38	2,07
19 Pluricategorie alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	1,54	2,61	2,08	1,54	2,61	2,08
20 Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	8,25	6,06	10,44	8,25	6,06	10,44	8,25
21 Dacotiche, night club	1,04	1,64	1,34	1,04	1,64	1,34	1,04	1,64	1,34
22 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Robecco Pavese												
STUDIO K software - www.studiok.it												
UTENZE NON DOMESTICHE 2019												
Categoria	Numero oggetti categoria	n	Superficie totale categoria m ²	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA			
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	VARIABILE			
								Euro/m ²	QUOTA			
								Euro/m ²	TARIFFA			
								Euro/m ²	TOTALE			
								Euro/m ²	QF+QV			
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	-	max	0,51	max	4,20	0,493553	1,044860			
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	-	max	0,80	max	6,55	0,774201	1,633978			
3 Stabilimenti balneari	-	-	-	max	0,63	max	5,20	0,609683	1,292254			
4 Esposizioni, autosaloni	2	2.691,00	-	max	0,43	max	3,55	0,416133	0,852119			
5 Alberghi con ristorante	-	-	-	max	1,33	max	10,93	1,287109	2,721821			
6 Alberghi senza ristorante	-	-	-	max	0,91	max	7,49	0,880654	1,863818			
7 Case di cura e riposo	-	-	-	max	1,00	max	8,19	0,967751	2,314311			
8 Uffici, agenzie studi professionali	3	179,00	-	max	1,13	max	9,30	1,093559	2,412800			
9 Banche ed istituti di credito	-	-	-	max	0,58	max	4,78	0,561296	1,188736			
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	2	58,00	-	max	1,11	max	9,12	1,074204	2,271328			
11 Edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	1	20,00	-	max	1,52	max	12,45	1,470982	3,105214			
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	2	28,89	-	max	1,04	max	8,50	1,006462	2,122202			
13 Carrozzeria, autoricambi, elettrauto	5	1.791,51	-	max	1,16	max	9,48	1,122592	2,366971			
14 Attività industriali con capannoni di produzione	2	9.770,29	-	max	0,91	max	7,50	0,880654	1,865131			
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	2	1.402,75	-	max	1,09	max	8,92	1,054849	2,225720			
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	-	min	4,84	min	39,67	4,683917	9,891144			
17 Bar, caffè, pasticceria	1	53,00	-	min	3,64	min	29,82	3,522615	7,436896			
18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	-	max	2,38	max	19,55	2,303249	4,869452			
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	-	max	2,61	max	21,41	2,525831	5,336185			
20 Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	-	min	6,06	min	49,72	5,864574	12,391000			
21 Discoteche, night club	-	-	-	max	1,64	max	13,45	1,587112	3,352608			
22 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
23 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
24 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
25 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
26 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
27 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
28 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
29 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
30 -	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000			
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000			
Totale	20	15.994,44										

Comune di Robecco Pavese

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE 2019

Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/ Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	70	10.195,70	26,9%	145,7	Nord	110,007038	0,682663	99,43	66,00	66,00	165,44
Famiglie di 2 componenti	106	17.882,90	40,8%	168,7	0,84	0,60	0,796440	134,36	154,01	77,00	288,37
Famiglie di 3 componenti	41	8.125,03	15,8%	198,2	0,98	1,40	0,877710	173,94	198,01	66,00	371,95
Famiglie di 4 componenti	32	5.746,54	12,3%	179,6	1,08	1,80	0,942725	169,29	242,02	60,50	411,31
Famiglie di 5 componenti	6	1.361,24	2,3%	226,9	1,16	2,20	1,007741	228,63	319,02	63,80	547,65
Famiglie di 6 o più componenti	5	1.193,66	1,9%	238,7	1,24	2,90	1,056503	252,22	374,02	62,34	626,24
Totale	260	44.505,07	100%	171,2	1,30	Media	0,893964		Media	65,94	

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019

ENTRATA TEORICA
106.000,00QUOTA FISSA
47%

50.102,73

QUOTA VARIABILE
53%

55.897,27

UTENZE DOMESTICHE
73%
36.384,60UTENZE NON
DOMESTICHE
27%
13.718,13UTENZE DOMESTICHE
73%
40.592,60UTENZE NON
DOMESTICHE
27%
15.304,67TOTALE UTENZE
DOMESTICHE
73%
76.977,20TOTALE UTENZE
NON DOMESTICHE
27%
29.022,80

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 229/7).

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
VILLANI ELENA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
UMBERTO FAZIA MERCADANTE
